

Original

Per la copertura integrale del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI), da applicare secondo quanto disposto dall'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche, come disposto dall'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", ha disposto che "A decorrere dal 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)", e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Il predetto prelievo, di natura tributaria, è finalizzato alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto dei criteri fissati dal presente regolamento.

La classificazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali è effettuata con riferimento alle definizioni di cui all'art.184 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i (T.U.A.) e secondo le disposizioni regolamentari vigenti.

L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della legge n. 147/2013.

Il regolamento è conforme ai principi previsti nelle vigenti disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2017 n. 205 che attribuiscono all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva e già esercitati negli altri settori di competenza.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni normative legislative e regolamentari vigenti tempo per tempo.

Art. 1 ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

Basic

Dal 1° gennaio 2014, è stata introdotta la Tassa sui Rifiuti (TARI) per coprire interamente i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Questa tassa segue le regole stabilite dalla legge del 27 dicembre 2013, n. 147, e le sue modifiche successive. Dal 2020, la legge di bilancio ha eliminato l'imposta unica comunale, ma ha mantenuto la TARI. La TARI copre tutti i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, seguendo i criteri di questo regolamento.

I rifiuti urbani e speciali sono classificati secondo le definizioni dell'articolo 184 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e le regole attuali. La TARI è un'imposta e non una tariffa basata sull'uso, come specificato dalla legge n. 147/2013.

Il regolamento rispetta i principi della legge del 27 dicembre 2017 n. 205, che assegna all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) il compito di regolare e controllare il ciclo dei rifiuti urbani e assimilati. ARERA esercita queste funzioni con gli stessi poteri e principi usati in altri settori.

Per tutto ciò che non è specificato in questo regolamento, si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti.

Chain

Per coprire integralmente il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a partire dal 1° gennaio 2014, il Comune ha istituito la Tassa sui Rifiuti (TARI). Questa tassa si applica secondo quanto dispone l'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche. Inoltre, la tassa si applica come dispone l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022". Questa legge ha stabilito che "Dal 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abolita, tranne le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)". L'applicazione avviene osservando le prescrizioni e i criteri di cui al presente regolamento.

Il predetto prelievo, di natura tributaria, copre integralmente i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani. Questo avviene rispettando i criteri fissati dal presente regolamento.

Si effettua la classificazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali con riferimento alle definizioni di cui all'art. 184 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. (T.U.A.). Inoltre, si effettua la classificazione secondo le disposizioni regolamentari vigenti.

L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria. Il presente regolamento non intende attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della legge n. 147/2013.

Il regolamento è conforme ai principi previsti nelle vigenti disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205. Questa legge attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolare e controllare il ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati. Queste funzioni devono essere esercitate "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva e già esercitati negli altri settori di competenza.

Per quanto non prevede il presente regolamento, si rinvia alle disposizioni normative legislative e regolamentari vigenti di volta in volta.

Tokens:317 **Types:**170 **Caratteri:**1704 **Frasi:**6
Nomi:97 **Avverbi:**6 **Pronomi:**9 **Articoli:**14 **Aggettivi:**36
Verbi:28 **Verbi attivi:**20 **Verbi passivi:**8

Passivi:28.57 **VdB:** 63.41%
Gulpease: 40.92 **Flesch Vacca:** 9.63
readit_base: 40.92 **readit_lexical:** 0.77 **readit_syntactic:** 1.0 **readit_global:** 1.0

Tokens:189 **Types:**123 **Caratteri:**933 **Frasi:**9
Nomi:53 **Avverbi:**3 **Pronomi:**4 **Articoli:**28 **Aggettivi:**16
Verbi:25 **Verbi attivi:**18 **Verbi passivi:**7

Passivi:28.0 **VdB:** 75.66%
Gulpease: 53.92 **Flesch Vacca:** 49.84
readit_base: 53.92 **readit_lexical:** 0.05 **readit_syntactic:** 0.26 **readit_global:** 0.02

Similarity: 93.41 % **Edit Distance:** 1075 (115.22%)
Added Tokens: 52 **Added VdB Tokens:** 44
Deleted Tokens: 135 **Deleted Not VdB Tokens:** 73

Tokens:332 **Types:**178 **Caratteri:**1781 **Frasi:**16
Nomi:97 **Avverbi:**10 **Pronomi:**13 **Articoli:**30 **Aggettivi:**34
Verbi:36 **Verbi attivi:**31 **Verbi passivi:**5

Passivi:13.89 **VdB:** 69.58%
Gulpease: 49.81 **Flesch Vacca:** 41.55
readit_base: 49.81 **readit_lexical:** 0.89 **readit_syntactic:** 0.79 **readit_global:** 0.96

Similarity: 98.96 % **Edit Distance:** 322 (18.08%)
Added Tokens: 42 **Added VdB Tokens:** 35
Deleted Tokens: 33 **Deleted Not VdB Tokens:** 21

Original	Basic	Chain
<p>Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, statuita dall'art. 1, commi 641 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 3 settembre 2020, n.116, e dal D.P.R. 158/1999, aggiornate secondo il contenuto della delibera n. 443/2019, n. 363/2021 e 15/2022 emanate dall'autorità di regolazione ARERA.</p>	<p>Questo regolamento, creato secondo l'articolo 52 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, aggiunge dettagli alla legge sulla tassa sui rifiuti, stabilita dall'articolo 1, commi 641 e seguenti della legge del 27 dicembre 2013, n. 147. Si allinea anche con le regole del D.Lgs. 3 settembre 2020, n.116, e del D.P.R. 158/1999, aggiornate dalle delibere n. 443/2019, n. 363/2021 e 15/2022 dell'autorità ARERA.</p>	<p>Il presente regolamento, che il Comune ha adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti. Questa disciplina è stabilita dall'art. 1, commi 641 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, e nel D.P.R. 158/1999. Le disposizioni sono aggiornate secondo il contenuto delle delibere n. 443/2019, n. 363/2021 e n. 15/2022 che l'autorità di regolazione ARERA ha emanato.</p>
<p>Il presente regolamento fissa i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none">- definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;- classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;- esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.	<p>Questo regolamento stabilisce come applicare la tassa sui rifiuti per:</p> <ul style="list-style-type: none">- definire i coefficienti e i metodi per calcolare le tariffe per diversi tipi di utenze e spiegare come applicare la tassa;- classificare le categorie di utenza, seguendo le leggi nazionali, in base alla quantità di rifiuti prodotti;- permettere ai Comuni di gestire la tassa, incluse le riduzioni e agevolazioni previste dalla legge, come indicato nell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.	<p>Il presente regolamento stabilisce i criteri per applicare il tributo per:</p> <ul style="list-style-type: none">- definire i coefficienti e i meccanismi per determinare le tariffe delle diverse utenze, insieme alle modalità per applicare il tributo;- classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;- esercitare la potestà regolamentare che l'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, attribuisce ai Comuni, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni e agevolazioni previste dal legislatore.

Original

La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani domestici e non domestici e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

La definizione e classificazione delle diverse tipologie di rifiuti sono contenute nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i., così come modificato dal D.Lgs. 116/2020, dal 1 gennaio 2021, i rifiuti sono classificabili, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico Ambientale – T.U.A.) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della delibera comunitaria n. 851/2018 riforma l'art. 198 del T.U.A. (art. 1 comma 24 della D.Leg.vo 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani.

Sono Rifiuti Urbani ai sensi dell'articolo 183, comma, lettera b)-ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies al medesimo decreto legislativo;
- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c, d ed e.

Sono Rifiuti Speciali, così come definiti dall'articolo 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice Civile, e della pesca;
- i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
- i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
- i rifiuti derivanti dalla pesca;
- i veicoli fuori uso.

Tokens:568 **Types:**260 **Caratteri:**3182 **Frase:**25
Nomi:193 **Avverbi:**12 **Pronomi:**5 **Articoli:**41 **Aggettivi:**72
Verbi:42 **Verbi attivi:**40 **Verbi passivi:**2

Passivi:4.76 **VdB:** 69.54%
Gulpease: 46.18 **Flesch Vacca:** 30.16
readit_base: 46.18 **readit_lexical:** 0.18 **readit_syntactic:** 1.0 **readit_global:** 1.0

ART. 3 RIFIUTI URBANI E RIFIUTI SPECIALI

Basic

La gestione dei rifiuti urbani include la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti domestici e non domestici. Questo servizio è di interesse pubblico e viene svolto in esclusiva su tutto il territorio comunale.

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, modificato dal D.Lgs. 116/2020, definisce e classifica i rifiuti. Dal 1 gennaio 2021, i rifiuti si dividono in urbani e speciali, in base alla loro origine, e in pericolosi e non pericolosi, in base alle loro caratteristiche.

L'adozione delle direttive europee sull'economia circolare ha portato a una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico Ambientale – T.U.A.). In particolare, il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116 ha modificato l'articolo 198 del T.U.A., eliminando i riferimenti ai rifiuti assimilati agli urbani.

Secondo l'articolo 183 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i Rifiuti Urbani includono:

- i rifiuti domestici, sia indifferenziati che differenziati, come carta, cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, apparecchiature elettriche ed elettroniche, pile, accumulatori e rifiuti ingombranti come materassi e mobili;
- i rifiuti simili ai domestici, provenienti da altre fonti, elencati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività dell'allegato L-quinquies;
- i rifiuti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini;
- i rifiuti trovati su strade e aree pubbliche o private ad uso pubblico, spiagge e rive di corsi d'acqua;
- i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie e potature, e quelli dalla pulizia dei mercati;
- i rifiuti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, e altri rifiuti cimiteriali non inclusi nelle categorie precedenti.

I Rifiuti Speciali, secondo l'articolo 184 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, includono:

- i rifiuti da attività agricole, agro-industriali, silvicoltura e pesca;
- i rifiuti da costruzione, demolizione e scavo;
- i rifiuti da lavorazioni industriali, artigianali, commerciali e di servizio, se diversi dai rifiuti urbani;
- i rifiuti da recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi da trattamenti delle acque e depurazione, e rifiuti da abbattimento di fumi, fosse settiche e reti fognarie;
- i rifiuti da attività sanitarie, se diversi dai rifiuti urbani;
- i rifiuti dalla pesca;
- i veicoli fuori uso.

Tokens:357 **Types:**198 **Caratteri:**1924 **Frase:**23
Nomi:127 **Avverbi:**3 **Pronomi:**3 **Articoli:**35 **Aggettivi:**47
Verbi:21 **Verbi attivi:**19 **Verbi passivi:**2

Passivi:9.52 **VdB:** 73.95%
Gulpease: 54.43 **Flesch Vacca:** 41.18
readit_base: 54.43 **readit_lexical:** 0.66 **readit_syntactic:** 0.98 **readit_global:** 0.99

Similarity: 96.27 % **Edit Distance:** 1526 (79.31%)
Added Tokens: 36 **Added VdB Tokens:** 31
Deleted Tokens: 131 **Deleted Not VdB Tokens:** 87

Chain

La gestione dei rifiuti urbani comprende raccogliere, trasportare, recuperare e smaltire i rifiuti urbani domestici e non domestici. Questa gestione costituisce un servizio di pubblico interesse, che il Comune svolge in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. 116/2020, definisce e classifica le diverse tipologie di rifiuti. Dal 1 gennaio 2021, si classificano i rifiuti, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali. Inoltre, secondo le caratteristiche di pericolosità, si classificano i rifiuti in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Integrare nel nostro ordinamento le direttive europee sull'economia circolare ha portato a rivedere il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico Ambientale – T.U.A.) sotto vari aspetti. In particolare, il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della delibera comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 del T.U.A. (art. 1 comma 24 del D.Lgs. 116/2020) eliminando ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani.

Sono Rifiuti Urbani ai sensi dell'articolo 183, comma, lettera b)-ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, inclusi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, inclusi materassi e mobili;
- i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies al medesimo decreto legislativo;
- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, e i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, e gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c, d ed e.

Sono Rifiuti Speciali, come definiti dall'articolo 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice Civile, e della pesca;
- i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, e i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto dispone l'articolo 184-bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
- i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, e i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
- i rifiuti derivanti dalla pesca;
- i veicoli fuori uso.

Tokens:565 **Types:**258 **Caratteri:**3133 **Frase:**29
Nomi:189 **Avverbi:**9 **Pronomi:**7 **Articoli:**43 **Aggettivi:**72
Verbi:48 **Verbi attivi:**48 **Verbi passivi:**0

Passivi:0.0 **VdB:** 71.5%
Gulpease: 48.95 **Flesch Vacca:** 34.2
readit_base: 48.95 **readit_lexical:** 0.24 **readit_syntactic:** 1.0 **readit_global:** 1.0

Similarity: 99.31 % **Edit Distance:** 308 (9.83%)
Added Tokens: 25 **Added VdB Tokens:** 23
Deleted Tokens: 29 **Deleted Not VdB Tokens:** 20

Original

Basic

Chain

Il soggetto che gestisce i rifiuti, svolgendo questa attività in regime di privativa pubblica sull'intero territorio comunale, è designato come gestore del servizio.

Tokens:122 Types:91 Caratteri:656 Frasi:5
Nomi:29 Avverbi:4 Pronomi:7 Articoli:16 Aggettivi:16
Verbi:19 Verbi attivi:15 Verbi passivi:4

Passivi:21.05 VdB: 82.79%
 Gulpease: 47.52 Flesch Vacca: 33.49
 readit_base: 47.52 readit_lexical: 0.73 readit_syntactic: 0.02 readit_global: 0.97

Similarity: 98.45 % **Edit Distance:** 152 (23.17%)
Added Tokens: 18 **Added VdB Tokens:** 18
Deleted Tokens: 24 **Deleted Not VdB Tokens:** 16

Original				ART. 5 SOGGETTO PASSIVO				Chain			
La TARI è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possieda o detenga i locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia o coloro che usano in comune le superfici stesse. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'obbligazione tributaria				Basic				Chain			
In caso di detenzione temporanea, di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.				La TARI deve essere pagata da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda o utilizzi locali o aree scoperte che possono produrre rifiuti urbani, come indicato nell'articolo 183 del D.Lgs. 152/2006. Se più persone possiedono o usano questi spazi, sono tutte responsabili insieme per il pagamento della tassa.				La TARI deve essere pagata da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene i locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, che possono produrre rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006. C'è un vincolo di solidarietà tra i componenti della famiglia o coloro che usano in comune le superfici stesse. Se ci sono più possessori o detentori, essi devono adempiere insieme all'obbligazione tributaria.			
In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune, è il soggetto che gestisce i servizi comuni. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli occupanti o detentori.				Se qualcuno utilizza temporaneamente i locali per non più di sei mesi nello stesso anno, la TARI deve essere pagata solo dal proprietario o da chi ha un diritto reale come usufrutto, uso, abitazione o superficie.				Se la detenzione è temporanea, di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, il possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie deve pagare la TARI.			
Per le organizzazioni prive di personalità giuridica e le associazioni non riconosciute la tassa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta, con vincolo di solidarietà tra tutti i soci.				Nei casi di multiproprietà o centri commerciali integrati, chi gestisce i servizi comuni deve pagare la tassa per le aree comuni. I singoli occupanti devono pagare per le aree che usano esclusivamente.				In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune. I singoli occupanti o detentori restano invece a carico per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.			
Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere, B&B e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.				Per le organizzazioni senza personalità giuridica e le associazioni non riconosciute, il presidente o il rappresentante deve pagare la tassa, ma tutti i soci sono responsabili insieme.				Per le organizzazioni prive di personalità giuridica e le associazioni non riconosciute, chi le presiede o le rappresenta deve pagare la tassa, con vincolo di solidarietà tra tutti i soci.			
Il Comune, quale ente impositore, è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali. La copertura delle spese è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio di competenza.				Per le attività ricettive come residence, affittacamere e B&B, chi gestisce l'attività deve pagare la TARI. Gli affittacamere devono avere un'autorizzazione amministrativa per l'attività.				Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere, B&B e simili), chi gestisce l'attività deve pagare la tariffa. I locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente a un'autorizzazione amministrativa che il competente ufficio ha rilasciato.			
Tokens:286 Types:160 Caratteri:1435 Frasi:10 Nomi:89 Avverbi:4 Pronomi:12 Articoli:31 Aggettivi:30 Verbi:33 Verbi attivi:21 Verbi passivi:12				Tokens:198 Types:121 Caratteri:1028 Frasi:10 Nomi:47 Avverbi:7 Pronomi:8 Articoli:31 Aggettivi:19 Verbi:33 Verbi attivi:27 Verbi passivi:6				Tokens:284 Types:166 Caratteri:1427 Frasi:12 Nomi:83 Avverbi:5 Pronomi:16 Articoli:36 Aggettivi:30 Verbi:40 Verbi attivi:35 Verbi passivi:5			
Passivi:36.36 VdB: 80.77% Gulpease: 49.31 Flesch Vacca: 35.58 readit_base: 49.31 readit_lexical: 0.95 readit_syntactic: 1.0 readit_global: 1.0				Passivi:18.18 VdB: 84.85% Gulpease: 52.23 Flesch Vacca: 41.43 readit_base: 52.23 readit_lexical: 0.88 readit_syntactic: 0.21 readit_global: 0.33				Passivi:12.5 VdB: 82.39% Gulpease: 51.43 Flesch Vacca: 39.97 readit_base: 51.43 readit_lexical: 1.0 readit_syntactic: 0.98 readit_global: 1.0			
Similarity: 95.51 % Edit Distance: 781 (75.97%) Added Tokens: 63 Added VdB Tokens: 57 Deleted Tokens: 121 Deleted Not VdB Tokens: 90				Similarity: 98.2 % Edit Distance: 348 (24.39%) Added Tokens: 25 Added VdB Tokens: 24 Deleted Tokens: 15 Deleted Not VdB Tokens: 8							

Original

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani:

- tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
- le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancin, cinema all'aperto e parcheggi, salvo i casi di esclusione di cui al successivo articolo 8;
- aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.

La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata da titolare di pubblica autorità. Per le utenze domestiche la medesima presunzione è integrata dall'acquisizione della residenza anagrafica. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di magazzino o deposito.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica e/o professionale, il titolare ha l'obbligo di indicare la superficie destinata allo svolgimento dell'attività economica, e relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della TARI.

ART. 6 PRESUPPOSTO OGGETTIVO

Basic

La TARI si applica a chi possiede o utilizza locali o aree scoperte che possono produrre rifiuti urbani.

Sono considerati in grado di produrre rifiuti urbani:

- tutti i locali di qualsiasi tipo, che fanno parte di una costruzione fissata al suolo, chiusi o chiudibili, indipendentemente dal loro uso o dalla loro regolarità urbanistica;
- le aree scoperte, come spazi senza edifici o strutture, e spazi delimitati che non sono locali, come tettoie, balconi, terrazze, cinema all'aperto e parcheggi, tranne nei casi di esclusione previsti dall'articolo 8;
- aree usate temporaneamente per attività come mercati ambulanti, fiere e mostre.

Se c'è arredamento o se sono attivi servizi pubblici come acqua, elettricità, gas o internet, si presume che l'immobile sia occupato e produca rifiuti. Per le attività non domestiche, questa presunzione è confermata anche da autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti o da dichiarazioni di pubblica autorità. Per le abitazioni, la presunzione è confermata dalla residenza anagrafica. Anche i locali non abitativi vuoti o non occupati sono tassabili se possono essere usati come magazzino o deposito.

Nelle case, se una parte è usata per un'attività economica o professionale, il proprietario deve indicare la superficie usata per l'attività, e su questa si applica la tariffa specifica.

Non usare il servizio di gestione dei rifiuti urbani o interromperlo temporaneamente non esonera o riduce la TARI.

Chain

Il presupposto della TARI riguarda possedere o detenere, in qualsiasi modo e anche di fatto, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, che possono produrre rifiuti urbani.

Si considerano in grado di produrre rifiuti urbani:

- tutti i locali, comunque denominati, che esistono in qualsiasi tipo di costruzione stabilmente fissata al suolo o nel suolo. Questi locali devono essere chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o uso, indipendentemente dalla loro regolarità rispetto alle norme urbanistiche, edilizie e catastali;
- le aree scoperte, intendendo sia le superfici prive di edifici o strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancin, cinema all'aperto e parcheggi. Sono esclusi i casi di cui al successivo articolo 8;
- aree destinate temporaneamente e non continuativamente ad attività come mercati ambulanti, fiere, mostre e attività simili.

La presenza di arredo o attivare anche uno solo dei servizi pubblici di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente capacità di produrre rifiuti. Per le utenze non domestiche, la stessa presunzione si integra anche con il rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti di assenso o autorizzativi per esercitare attività nell'immobile o con dichiarare rilasciata da titolare di pubblica autorità. Per le utenze domestiche, la stessa presunzione si integra con acquisire la residenza anagrafica. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se risultano idonei all'uso di magazzino o deposito.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, se una parte della superficie viene utilizzata per svolgere un'attività economica e/o professionale, il titolare deve indicare la superficie destinata a svolgere l'attività economica. Per tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

Non utilizzare il servizio di gestione dei rifiuti urbani o interrompere temporaneamente lo stesso non comportano esonero o riduzione della TARI.

Tokens:347 **Types:**214 **Caratteri:**1965 **Frasi:**11
Nomi:103 **Avverbi:**14 **Pronomi:**7 **Articoli:**40 **Aggettivi:**51
Verbi:32 **Verbi attivi:**24 **Verbi passivi:**8

Passivi:25.0 **VdB:** 78.1%
Gulpease: 41.88 **Flesch Vacca:** 18.42
readit_base: 41.88 **readit_lexical:** 0.37 **readit_syntactic:** 1.0 **readit_global:** 1.0

Tokens:224 **Types:**143 **Caratteri:**1190 **Frasi:**11
Nomi:60 **Avverbi:**11 **Pronomi:**9 **Articoli:**23 **Aggettivi:**25
Verbi:38 **Verbi attivi:**25 **Verbi passivi:**13

Passivi:34.21 **VdB:** 85.71%
Gulpease: 50.61 **Flesch Vacca:** 37.06
readit_base: 50.61 **readit_lexical:** 0.98 **readit_syntactic:** 0.97 **readit_global:** 1.0

Similarity: 94.35 % **Edit Distance:** 1086 (91.26%)
Added Tokens: 58 **Added VdB Tokens:** 48
Deleted Tokens: 138 **Deleted Not VdB Tokens:** 87

Tokens:326 **Types:**200 **Caratteri:**1852 **Frasi:**14
Nomi:90 **Avverbi:**18 **Pronomi:**10 **Articoli:**36 **Aggettivi:**43
Verbi:45 **Verbi attivi:**36 **Verbi passivi:**9

Passivi:20.0 **VdB:** 81.9%
Gulpease: 45.07 **Flesch Vacca:** 26.79
readit_base: 45.07 **readit_lexical:** 0.81 **readit_syntactic:** 0.9 **readit_global:** 0.99

Similarity: 98.07 % **Edit Distance:** 394 (21.27%)
Added Tokens: 42 **Added VdB Tokens:** 37
Deleted Tokens: 57 **Deleted Not VdB Tokens:** 36

Original	Basic	Chain
Ai fini del presente regolamento si intendono per: - locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie; - aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi; - utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione; - utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.	In questo regolamento, i termini significano: - Locali: strutture fissate al suolo, chiuse su tre lati, anche se non seguono le regole urbanistiche ed edilizie. - Aree scoperte: superfici senza edifici o strutture, o spazi delimitati che non sono locali, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing, cinema all'aperto e parcheggi. - Utenze domestiche: superfici usate come abitazioni civili. - Utenze non domestiche: tutte le altre superfici, come quelle di comunità, attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e produttive in generale.	Ai fini del presente regolamento, si intendono per: - locali, le strutture fissate al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non rispettano le disposizioni urbanistico-edilizie; - aree scoperte, sia le superfici senza edifici o strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale. Esempi di queste aree sono tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi; - utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione; - utenze non domestiche, le restanti superfici. Tra queste rientrano le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Original	Art. 12 VINCOLO DI SOLIDARIETÀ	Chain
I soggetti passivi che detengono o posseggano i locali o le aree, come individuate ai precedenti articoli 6 e 9, sono tenuti al versamento del tributo con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree.	Le persone che possiedono o utilizzano i locali o le aree indicate negli articoli 6 e 9 devono pagare il tributo. Tutti i membri della famiglia o le persone che condividono questi spazi sono responsabili insieme del pagamento.	I soggetti passivi che detengono o possiedono i locali o le aree, come individuate nei precedenti articoli 6 e 9, devono versare il tributo. I componenti del nucleo familiare o coloro che usano insieme i suddetti locali o aree versano il tributo con vincolo di solidarietà.